



Associazione culturale di volontariato
LA CASA DEL SOLE E DELLA LUNA o.d.v.
Cod. Fis. e P.I.V.A. n° 94072110482

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associazione denominata: LA CASA DEL SOLE E DELLA LUNA o.d.v.

con sede nel Comune di Londa (FI) in via Roma 65 presso la Biblioteca Comunale.

L'associazione, che ha durata illimitata, utilizzerà, nella denominazione ed in ciascun segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - in breve "o.d.v.",

ART. 2

(Disciplina di riferimento)

L'associazione **LA CASA DEL SOLE E DELLA LUNA o.d.v.**, da ora in avanti denominata "associazione", è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nelle opportunità e nei limiti del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117/2017 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'associazione non ha fini di lucro è aperta a tutti coloro che volessero aderire con semplice approvazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'associazione si fonda sull'iniziativa di cittadini volontari che intendono impegnarsi nel supporto e nella proposta di iniziative culturali, di formazione e di educazione permanente per rendere effettivo il diritto allo studio, rivolte ai cittadini del Comune di Londa (Firenze).

ART. 3

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione non svolge attività di raccolta fondi a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore ma bensì raccoglie donazioni di libri, enciclopedie o materiale didattico da parte dell'utenza;

L'associazione opera per: valorizzare le risorse culturali e rendere possibili la fruizione ampia dei beni culturali del territorio; per il recupero della tradizione, della memoria storica e della cultura locale; per tutelare e valorizzare il territorio e l'ambiente, promuovendone la conoscenza e la valorizzazione, vigilando ed intervenendo a salvaguardia della natura e della qualità della vita.

DE



**Associazione culturale di volontariato
LA CASA DEL SOLE E DELLA LUNA o.d.v.**

Cod. Fis. e P.I.V.A. n° 94072110482

L'associazione si propone di fornire opportunità ed iniziative in grado di integrare quelle esistenti e di renderne possibili la realizzazione pratica.

L'associazione intende perseguire quindi, nel rispetto delle norme statutarie, finalità di solidarietà e risposta ai bisogni culturali e sociali mediante azioni erogabili in modo attivo e diretto, volte alla prevenzione e rimozione degli ostacoli riscontrabili e al superamento delle condizioni di disagio in modo particolare.

Sul piano del Volontariato attivo e diretto come risposta a un bisogno sociale le finalità dell'associazione si propone in particolare:

- a) Promozione alla lettura
- b) Valorizzazione del patrimonio documentale presente nella Biblioteca Comunale

L'associazione intende pertanto svolgere le seguenti attività di cui all'art. 5 della Codice del terzo settore al commi f, l, l, v, w sotto riportati:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

ma soprattutto è rivolta alle seguenti attività:

- sostegno all'apertura della Biblioteca Comunale al servizio degli studenti e comunque di cittadini che, spesso in carenza di luogo adatto nella propria abitazione, necessitano di ambiente idoneo allo studio come, appunto, i locali di una sala di lettura; sviluppo del prestito domiciliare per tutte le persone impedito nell'accesso individuale all'uso della biblioteca;
- sostegno e collaborazione con la biblioteca della scuola dell'obbligo con funzioni di supporto gestionale ed educativo;
- visite guidate a chiese, biblioteche, archivi privati, musei e centri di interesse storico, per i cittadini che ne facciano richiesta, con garanzia di tutela, controllo e vigilanza di tutto il materiale e dell'ambiente visitato;
- organizzazione e gestione di attività artistiche e ricreative rivolta a tutta la popolazione, individuando iniziative mirate a fasce di età o di utenti con interessi specifici (bambini, adolescenti, anziani, donne) tendenti anche a valorizzare le tradizioni, le potenzialità e la storia locale;
- messa a disposizione di volontari di supporto alle attività correlate alle manifestazioni locali di carattere culturale, educativo e sociale;
- organizzare mostre, convegni, incontri sull'arte e sulla cultura, legate sia alla realtà sociale dei comuni che al loro patrimonio storico, culturale ed ambientale, sostegno a gruppi d'interesse;
- pubblicazione e studi inerenti la materia di cui sopra;
- organizzare corsi di formazione e aggiornamento a carattere storico culturale, pedagogico, sociale;
- ogni altra attività affine che si renda necessaria al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Pat



**Associazione culturale di volontariato
LA CASA DEL SOLE E DELLA LUNA o.d.v.**

Cod. Fis. e P.I.V.A. n° 94072110482

L'associazione ribadisce che tutte queste attività sono svolte a favore della collettività e del singolo in situazione ambientale e culturale particolarmente bisognosa di opportuni supporti ed interventi.

- L'associazione promuove l'attività di collegamento con le realtà associative ambientali, culturali, educative e sociali del territorio, con particolare attenzione alla scuola.
In particolare si propone di svolgere attività cinematografica, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni ed ogni altra manifestazione o iniziativa nel quadro di attività culturali mediante gli strumenti della comunicazione sociale ed audiovisiva.
Si impegna altresì a riservare le proiezioni ai soli soci dell'associazione muniti di tessera annuale validata dalla Società Italiana ed Editori (S.I.A.E.) a rispettare i divieti di accesso alle proiezioni di film aventi tali divieto che non abbiamo chiesto il nullaosta di circolazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 4

(Ammissione e tipologie degli associati)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto. La domanda scritta di ammissione sarà esaminata dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. All'atto di ammissione sarà versata la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo.

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Lo status di socio si perde per decesso, dimissioni o per morosità o indegnità; la morosità e la dignità verranno sancite dall'assemblea dei soci.

Gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni dell'associazione.

Gli associati sono tenuti al pagamento dei contributi annuali, nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione e a prestare non meno di un'ora ogni quindici giorni per il servizio della Biblioteca Comunale, per lo sviluppo dell'attività sociale e il conseguimento degli scopi sociali.

Gli associati sono suddivisi in 3 categorie:

- **effettivi** (versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito);

DSF



**Associazione culturale di volontariato
LA CASA DEL SOLE E DELLA LUNA o.d.v.**

Cod. Fis. e P.I.V.A. n° 94072110482

- **sostenitori** (oltre la quota associativa, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
- **benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione).

La quota associativa è intrasmissibile.

**ART. 5
(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di Legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio consuntivo, dell'inventario e consultare i verbali.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto e come indicato all'art. 4, 8° paragrafo, del presente statuto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini e modalità stabiliti dall'Assemblea degli associati.

**ART. 6
(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato persona fisica si perde per decesso, dimissioni o per morosità o indegnità; la morosità o indegnità verranno sancite dall'assemblea dei soci.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti nello Statuto, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Le somme versate a titolo di quote associative non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo solo ai fini delle comunicazioni sociali, ma non come soci effettivi.

**ART. 7
(Organi associativi)**

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio d'Amministrazione in qualità di Organo di amministrazione;
- Il Collegio dei Sindaci Revisori;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

Le cariche associative sono elettive.

RF



**Associazione culturale di volontariato
LA CASA DEL SOLE E DELLA LUNA o.d.v.**
Cod. Fis. e P.I.V.A. n° 94672110482

**ART. 8
(Assemblea degli associati)**

L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta con un massimo di 3 (tre) deleghi annuali.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

Ciascun associato ha un voto.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea degli associati è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede, in libera visione a tutti gli associati.

L'assemblee ordinarie debbono essere convocate almeno con cadenza quadrimestrale dal Consiglio di Amministrazione con almeno cinque giorni di preavviso con convocazione scritta e deve essere indicato l'ordine del giorno degli argomenti.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione in caso di particolari esigenze e un decimo degli associati, aventi diritto al voto, può chiederne la convocazione, in questo caso deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta indirizzata al Presidente o chi ne fa le veci.

**ART. 9
(Compiti dell'Assemblea degli associati)**

L'Assemblea degli associati deve:

- approvare il bilancio consuntivo;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri del Consiglio d'Amministrazione;
- approvare l'eventuale Regolamento;
- eleggere e, per gravi motivi, revocare il Presidente e il Consiglio direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- deliberare su quant'altro demandato per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.



**Associazione culturale di volontariato
LA CASA DEL SOLE E DELLA LUNA o.d.v.**

Cod. Fis. e P.I.V.A. n° 94072110482

ART. 10

(Convocazione dell'Assemblea degli associati)

L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Negli altri casi, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione, nonché per trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria delibera sulla relazione morale e programmatica, presentata ogni anno dal Consiglio d'Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria delibera contestualmente sul bilancio con indicati beni o contributi e lasciti e sulle attività trascorse e future.

L'Assemblea ordinaria stabilisce le modalità del rinnovo del Consiglio d'Amministrazione e ne elegge i componenti, così come elegge i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori.

ART. 12

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle altre questioni che il Consiglio d'Amministrazione e gli associati intendono porre in discussione dell'assemblea.

ART. 13

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione in qualità di Organo di amministrazione, dell'associazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

AV



**Associazione culturale di volontariato
LA CASA DEL SOLE E DELLA LUNA o.d.v.**

Cod. Fis. e P.I.V.A. n° 94072110482

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla compilazione del bilancio ed alla presentazione all'Assemblea, compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, eletti dall'Assemblea tra i propri associati, per la durata di 2 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Nessun compenso è dovuto al Presidente. Tutti gli incarichi sono onorari senza nessuna retribuzione.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**ART. 14
(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta. In caso di parità in votazioni delle delibere del Consiglio d'Amministrazione prevale il voto di chi presiede.

Il Presidente ha l'onere di sottoscrivere, unitamente al Segretario, i verbali del Consiglio d'Amministrazione, delle Assemblee ordinarie che straordinarie.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

RA



**Associazione culturale di volontariato
LA CASA DEL SOLE E DELLA LUNA o.d.v.**

Cod. Fis. e P.I.V.A. n° 94072110482

**ART. 15
(Collegio dei Revisori)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di 3 (tre) membri effettivi, è nominato dall'Assemblea tra gli associati ed è preposto al controllo di tutta la parte contabile amministrativa patrimoniale dell'associazione, ai sensi del Codice Civile.

Nel caso ricorrano i termini per la nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo, il Collegio dei Revisori sospende il suo mandato.

**ART. 16
(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ART. 17
(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) contributi pubblici e contributi privati;
- b) quote associative;
- c) donazioni e lasciti.

**ART. 18
(Rendiconto economico-finanziario)**

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate-proventi e le spese-oneri sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spese-oneri e di entrate-proventi per l'esercizio annuale successivo.

RF



**Associazione culturale di volontariato
LA CASA DEL SOLE E DELLA LUNA o.d.v.**

Cod. Fis. e P.I.V.A. n° 94072110482

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

**ART. 19
(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

**ART. 20
(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 12.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

**ART. 22
(Controversie)**

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di 3 (tre) arbitri amichevoli compositori, 2 (due) dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo da due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di competenza territoriale.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro 90 (novanta) giorni.

**ART. 23
(Disposizioni finali)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

RT

Renza fobini

LA CASA DEL SOLE E DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE DI LONDA
Via Roma, 85 - 50080 LONDA (FI)
Tel. 055 8351801



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE BORGO SAN LORENZO
ATTO REGISTRATO IL 18/01/2024 3 lone
N. 35 ESATTI EURO 0,00
IL DIRETTORE
[Signature]